



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 29 novembre 2010 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 22 novembre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI STATO

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 *(Finalità del Regolamento)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, il presente Regolamento disciplina le riunioni ed il funzionamento del Congresso di Stato nonché le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti di relativa competenza.

TITOLO II RIUNIONI DEL CONGRESSO DI STATO

Art. 2 *(Sedute del Congresso di Stato)*

1. Le sedute del Congresso di Stato si svolgono di norma in una sala del Palazzo Pubblico, su convocazione della Reggenza. E' ammessa la convocazione delle sedute del Congresso di Stato da parte di uno solo dei Capitani Reggenti in caso di assenza o impedimento dell'altro.
2. L'ordine del giorno è fissato dai Capitani Reggenti sulla base delle proposte dei Segretari di Stato.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà dei membri del Congresso di Stato; la seduta si considera deserta qualora, trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, non è presente nella sala della riunione il numero legale.
4. Il coordinamento dei lavori delle sedute del Congresso di Stato compete ai Capitani Reggenti; in caso di assenza o impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, è ammesso il coordinamento della seduta da parte di uno solo.
5. Le sedute del Congresso di Stato sono aperte e chiuse dai Capitani Reggenti.
6. In apertura di seduta, il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà conto delle delibere

adottate nella seduta precedente e di quelle ritirate, ai sensi del presente Regolamento, dall'ultima seduta. Il Congresso di Stato concorda le modalità con cui adempiere a tale compito nel modo più confacente all'organizzazione dei lavori, essendo ammessa anche la predisposizione di apposito elenco da trasmettere ai membri di Governo in modo tale da consentire loro eventuali osservazioni.

Art. 3

(Modalità di convocazione)

1. Il Congresso di Stato si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. In seduta ordinaria il Congresso di Stato si riunisce una volta a settimana, normalmente il lunedì. Le riunioni del Congresso di Stato sono convocate a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con apposito avviso di convocazione, in cui sono indicati giorno, ora e luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. L'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Congresso di Stato – presso le rispettive sedi – di norma il venerdì o entro il giorno precedente la riunione.
3. I Capitani Reggenti possono disporre la convocazione straordinaria del Congresso di Stato per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedano una trattazione specifica o per esigenze della Reggenza o del Congresso di Stato.
4. Per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita i Capitani Reggenti possono convocare un Congresso di Stato d'urgenza (ad horas), anche senza avviso di convocazione.

Art. 4

(Assenza del Segretario di Stato relatore o proponente)

1. In caso di assenza del membro del Congresso di Stato proponente o relatore, l'esame delle proposte o degli argomenti di relativa pertinenza può essere rinviato, salva la preventiva delega ad altro Segretario di Stato affinché riferisca in sua vece.

Art. 5

(Astensione dalla partecipazione alla seduta)

1. I Segretari di Stato sono tenuti ad assentarsi qualora vengano posti in discussione argomenti in relazione ai quali abbiano un interesse personale e diretto o che riguardino il coniuge, parenti fino al terzo grado e affini.

Art. 6

(Partecipazione di membri esterni)

1. Possono essere invitati alle sedute del Congresso di Stato Dirigenti o Funzionari della Pubblica Amministrazione nonché consulenti e/o professionisti esterni all'Amministrazione per coadiuvare i Segretari di Stato e per fornire chiarimenti in merito a particolari questioni.

Art. 7

(Verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta del Congresso di Stato viene redatto il relativo processo verbale seduta stante.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute.
3. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, su conforme parere del Congresso di Stato, può incaricare un funzionario di redigere il verbale della seduta.
5. Nel processo verbale sono indicati: la data, l'orario di inizio e conclusione della seduta; le presenze e le assenze; gli argomenti esaminati dal Congresso di Stato; un succinto resoconto delle decisioni e comunicazioni e l'indicazione dei soggetti eventualmente intervenuti ai sensi del precedente articolo.
6. Il verbale può essere scritto a mano o con sistema informatico; in questo secondo caso, il verbale deve essere stampato su supporto cartaceo, i cui fogli devono essere numerati e firmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, raccolti in apposito registro e successivamente rilegati in volumi.

Art. 8

(Richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno)

1. Gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno sono normalmente segnalati dai Segretari di Stato in una seduta precedente, tuttavia è possibile richiedere, anche successivamente, l'iscrizione di apposito comma ai Capitani Reggenti o al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. La documentazione relativa alle proposte di argomenti di cui è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, è depositata dalle Segreterie di Stato competenti presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il giorno precedente l'invio dell'avviso di convocazione.

Art. 9

(Conservazione e pubblicità del verbale delle sedute)

1. I verbali delle sedute del Congresso di Stato di cui al superiore articolo 7, sono custoditi dal Segretario di Stato per gli Affari Interni per il mandato in corso e al termine dell'incarico dallo stesso consegnato al Dirigente della Segreteria Esecutiva che ne cura la custodia, raccolti in volumi.
2. I verbali del Congresso di Stato sono atti riservati. Possono prenderne visione presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in ogni momento, i Capitani Reggenti in carica ed i Membri del Congresso di Stato in carica.
3. Possono altresì prenderne visione, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, i soggetti esterni al Congresso di Stato, intervenuti ai sensi dell'art. 6, limitatamente ai punti dell'ordine del giorno della seduta a cui il singolo verbale si riferisce e per i quali si è avuta la loro presenza.
4. Gli ex Reggenti e gli ex Segretari di Stato possono in ogni momento prendere visione dei verbali delle sedute che hanno avuto luogo nel corso del loro mandato presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato previa richiesta al Dirigente della stessa.
5. Il Congresso di Stato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del verbale, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno.

TITOLO III

DELIBERE E ATTI NORMATIVI

Art. 10

(Contenuto delle delibere)

1. Le delibere devono contenere tutti gli elementi utili e necessari in relazione alla loro natura ed oggetto.
2. Le delibere devono contenere nel preambolo l'indicazione delle norme in attuazione delle quali sono emanate e delle altre norme che riguardano il loro oggetto nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per la loro emanazione.

3. Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi.
4. Per ragioni pratiche e di economia nella gestione, le delibere è bene non contengano nel testo dati tecnici o di regolamentazione tecnica, che preferibilmente dovranno essere contenuti in documento allegato.

Art. 11

(Carteggio a corredo)

1. Qualora la delibera, faccia riferimento ad un carteggio, (citato di solito nel preambolo della delibera ed introdotto con la formula “visto”, “posto agli atti” o “allegato”), la Segreteria di Stato proponente è tenuta a trasmettere copia di tale carteggio, tramite la posta elettronica, unitamente alla proposta di delibera cui si riferisce, alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.
2. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è tenuta alla conservazione del carteggio completo relativo ad ogni proposta di delibera pervenuta.
3. Qualora le proposte di delibere manchino del carteggio a corredo, le Segreterie di Stato devono provvedere alla loro trasmissione alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato al più presto tramite la posta elettronica.
4. Con la trasmissione della documentazione, le Segreterie proponenti devono precisare se i documenti citati in delibera debbano essere “posti agli atti” (nel caso in cui non facciano parte integrante della delibera) oppure “allegati” (nel caso in cui facciano parte integrante della delibera).

Art. 12

(Allegati alle delibere)

1. Qualora le delibere presentino allegati, essi ne costituiscono parte integrante e, in quanto tali, devono essere perfettamente leggibili e numerati.
2. Gli allegati devono essere richiamati nel testo della delibera, che deve altresì indicare gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.
3. Non è richiesta l'allegazione di atti e documenti che, pur essendo relativi alla fase istruttoria della medesima, non ne integrino il dispositivo. Tali documenti, posti agli atti, devono essere comunque conservati presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

Art. 13

(Delibere fuori ordine del giorno)

1. Le proposte di delibera da adottare devono risultare nell'elenco allegato alla convocazione.
2. La presentazione di delibere fuori Ordine del Giorno è ammessa in casi straordinari ed urgenti, riconosciuti come tali dal Congresso.
3. Il testo della proposta di delibera e la relativa documentazione vengono depositati nel corso della seduta.
4. Il verbalizzante annota l'adozione di tali delibere, nell'elenco dell'ordine del giorno della Segreteria di Stato proponente.
5. Le delibere adottate fuori elenco sono inviate alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con le modalità previste per le delibere iscritte all'Ordine del Giorno e devono contenere tutti i requisiti richiesti per la validità delle stesse di cui al presente Regolamento.

Art. 14

(Delibere riservate)

1. Il Congresso di Stato può dichiarare riservata una delibera, sulla base di una valutazione discrezionale; ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005 possono essere dichiarate riservate le delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.

2. Nell'ipotesi di cui al superiore comma il Congresso di Stato dovrà espressamente dichiarare la riservatezza con la dicitura "delibera riservata ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005".
3. Le delibere espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato sono conservate in apposita raccolta tenuta presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato a cura del Dirigente della stessa e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al riserbo.

Art. 15
(Progetti di Legge)

1. I progetti di legge sono predisposti dalle Segreterie di Stato competenti e sono sottoposti dai Segretari di Stato al Congresso di Stato che con delibera delega il Segretario di Stato relatore a procedere agli adempimenti conseguenti. Il testo del progetto di legge e della relativa relazione vengono posti agli atti della seduta.
2. Il Congresso di Stato può ratificare l'avvenuto deposito di un progetto di legge già avviato all'iter consiliare per motivi d'urgenza e approvare lo stesso progetto anche in seduta successiva alla data del suo deposito presso la Segreteria Istituzionale.

Art. 16
(Decreti)

1. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei Decreti Delegati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Legge Qualificata n.184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, la legge delega di riferimento o la fonte normativa dell'attribuzione.
2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei Decreti - Legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione.
3. I testi dei Decreti Delegati e dei Decreti - Legge debbono essere allegati alla delibera pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.

Art. 17
*(Atti di normazione secondaria:
Regolamenti, Ordinanze)*

1. Gli atti di normazione secondaria sono destinati a regolare settori d'intervento individuati sulla base delle disposizioni di legge; il potere in questione si estrinseca attraverso l'emanazione di Regolamenti e Ordinanze.
2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei Regolamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Qualificata n.184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le disposizioni normative di riferimento.
3. I testi dei Regolamenti debbono essere allegati alla delibera pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.
4. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato di Ordinanze deve indicare nel relativo preambolo le disposizioni normative di riferimento.

Art. 18
(Ritiro delibere)

1. Le Segreterie di Stato possono ritirare le delibere di loro competenza adottate dal Congresso di Stato, prima della loro firma, tramite comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, contenente i motivi del ritiro.

TITOLO IV
INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI E DELLE DELIBERE

Art. 19

(Rettifica ed errata corrige di atti normativi)

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni provvede per tramite della Segreteria Istituzionale alla correzione degli errori materiali dei Decreti Delegati, dei Decreti - Legge e dei Regolamenti; l'intervenuta errata corrige viene pubblicato ad valvas e sul Bollettino Ufficiale
2. L'errata corrige è ammessa esclusivamente qualora trattasi di errore materiale nella redazione del testo definitivo del decreto, riconoscibile (icto oculo) tramite la collazione con il testo della delibera o della documentazione a corredo.
3. Nei casi in cui il riscontrato errore materiale non sia riconducibile alle tipologie di cui al comma precedente, la Segreteria di Stato competente comunica l'errore al Congresso di Stato che prende atto e autorizza l'emissione di errata corrige da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni.
4. Nel caso di errore sostanziale, l'atto normativo afflitto da errore può essere modificato o in sede di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale o con successivo atto della medesima tipologia adottato dal Congresso di Stato.

Art. 20

(Errata corrige della delibera per errore materiale)

1. Il Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede alla correzione degli errori materiali incorsi esclusivamente nella redazione del testo definitivo della delibera, chiaramente riconoscibili o risultanti dalla collazione con il testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato o dalla collazione con la documentazione a corredo della delibera medesima. In tali casi il Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede alla correzione della stessa mediante errata corrige cioè mediante redazione di successivo documento a correzione degli errori del primo che sarà allegato alla delibera. Se trattasi di atto avente rilevanza esterna l'errata corrige deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera o entro il termine più breve eventualmente previsto per l'eventuale istanza di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1989.
2. L'avvenuta correzione viene comunicata ai soggetti indicati nell'estratto verbale. La copia della delibera è rilasciata e pubblicata sul sito internet come corretta ai sensi del presente articolo.
3. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato tiene apposito registro degli errata corrige.

Art. 21

(Rettifica della delibera)

1. Nel caso di errore sostanziale o di errore materiale diverso da quello di cui all'articolo precedente, il Segretario di Stato competente propone al Congresso di Stato la rettifica della stessa mediante una nuova delibera, che deve essere inserita all'ordine del giorno, secondo le modalità di cui al presente Regolamento tesa a rettificare, modificare, sostituire una parte dell'atto o integrare di elementi aggiuntivi l'atto medesimo.

Art. 22

(Revoca delle delibere)

1. Il Congresso di Stato può procedere alla revoca di una delibera mediante l'adozione di una successiva delibera che revochi la precedente. Con la revoca, il Congresso di Stato manifesta l'esigenza di far venir meno l'efficacia di una delibera in base ad una rinnovata valutazione degli interessi in essa implicati.

Art. 23
(Sospensione)

1. Il Congresso di Stato può procedere alla sospensione di una delibera mediante l'adozione di una successiva delibera. La sospensione non fa venir meno la delibera, né la sua validità ed efficacia, essa fa venire meno, ex nunc, cioè non retroattivamente, e temporaneamente, la possibilità di portare l'atto ad una ulteriore esecuzione; essa opera laddove gli effetti della delibera vengano sospesi per poi riprendere, eventualmente in un secondo momento. L'effetto della sospensione viene meno allo scadere del termine, se esso è stato previsto, oppure al verificarsi dell'evento al quale ne è condizionata la durata.

Art. 24
(Ratifica di atti adottati da altra autorità)

1. Si ha ratifica quando il Congresso di Stato fa proprio un atto posto in essere legittimamente ma a titolo provvisorio da uno o più Segretari di Stato o da altro Organo.

TITOLO V
ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE

Art. 25
(Esecutività delle delibere soggette ai controlli di legittimità)

1. Il controllo preventivo di legittimità è provvedimento distinto ma connesso alla formazione ed esecutività dell'atto amministrativo ai sensi di legge.
2. Le delibere del Congresso di Stato sottoposte ai controlli preventivi di legittimità sono esecutive una volta intervenuta la decisione di legittimità dell'organo di controllo.
3. Le delibere sottoposte ai controlli preventivi di legittimità sono esecutive una volta intervenuta la decisione di legittimità del Giudice Amministrativo di primo grado.

Art. 26
(Ritiro delle delibere prima del controllo)

1. Le Segreterie di Stato possono ritirare le delibere di loro competenza adottate dal Congresso di Stato e inviate all'organo di controllo nelle more della decisione di legittimità, mediante richiesta scritta e motivata rivolta alla Segreteria Esecutiva che ne dà comunicazione all'organo di controllo.
2. Le delibere ritirate non sono esecutive.

TITOLO VI
ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA ESECUTIVA DEL CONGRESSO DI STATO

Art. 27
(Ordine del giorno)

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì entro il giovedì precedente la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato redige elettronicamente l'ordine del giorno costituito dall'avviso di convocazione, nel quale sono indicati i commi da trattare e dalle proposte di delibera corredate dalla documentazione allegata.
2. Nell'ordine del giorno le proposte di delibera sono suddivise per Segreteria di Stato e precedute da un elenco riportante il numero progressivo, l'oggetto e spazi utili ad annotare

l'approvazione, la bocciatura o l'eventuale sospensione della proposta di delibera ed eventuali disposizioni, indicazioni o correzioni che si rendessero necessarie.

3. Nel caso di convocazione del Congresso di Stato in seduta straordinaria o d'urgenza (ad horas), verrà omessa la procedura di cui ai commi precedenti; il processo verbale indicherà le motivazioni della convocazione straordinaria o d'urgenza.

Art. 28

(Modalità di trasmissione dell'Ordine del Giorno)

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì, entro le ore 10.00 del venerdì precedente la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura l'inoltro per posta elettronica dell'ordine del giorno a tutte le Segreterie di Stato e all'Ecc.ma Reggenza.

Art. 29

(Proposte di delibera)

1. Le Segreterie di Stato redigono le proposte di delibera da sottoporre al Congresso di Stato per la relativa approvazione, sulla base delle rispettive competenze.

2. Le Segreterie di Stato curano l'invio del relativo testo alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato per mezzo della posta elettronica (PA MAIL) oppure, solo in casi straordinari, tramite supporti ottici o magnetici, entro il mercoledì precedente la seduta di Congresso del lunedì o del martedì o entro due giorni lavorativi precedenti la seduta, se questa è indetta in giorno diverso.

3. Nel caso di mancato invio delle proposte di delibera alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, così come previsto al superiore comma, la delibera non verrà iscritta nell'O.d.G.

4. Ogni Segreteria di Stato indica l'addetto o gli addetti responsabili della redazione e trasmissione delle proposte di delibera cui la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato farà riferimento per tutte le esigenze.

5. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato verifica la correttezza e completezza formale e procedurale delle delibere proposte all'esame del Congresso di Stato, secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 30

(Delibere adottate)

1. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, terzo comma della Legge Qualificata n. 184/2005, cura la redazione delle delibere del Congresso di Stato.

2. Dopo la seduta il Segretario di Stato verbalizzante, o il verbalizzante incaricato dal Congresso di Stato, consegna al Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o al funzionario da questi delegato l'ordine del giorno e gli eventuali "fuori ordine" per la redazione dei testi definitivi delle delibere.

3. Alle proposte di delibera sono apportate le modifiche approvate dal Congresso di Stato. E' consentito apportare correzioni materiali e tecniche indicate dalle Segreterie competenti oppure aggiungere dati mancanti al momento dell'esame.

4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, e per suo tramite la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, può procedere alla correzione formale del testo anche dopo l'approvazione.

5. Qualora per motivi vari si rendessero necessarie modifiche che investano la volontà del Congresso ed il merito dell'atto, queste possono essere apportate previo accordo tra il Segretario di Stato di Stato per gli Affari Interni e gli altri Segretari, con segnalazione e ratifica del Congresso di

Stato nella seduta successiva a meno che il Congresso di Stato non abbia dato preventiva autorizzazione.

6. Fatto salvo quanto precisato ai superiori commi, la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato deve controllare l'indicazione e la correttezza del riferimento normativo nonché garantire la fedeltà del testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato rispetto a quello che viene portato alla firma.

7. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, acquisiti elettronicamente dalle Segreterie competenti gli eventuali "fuori ordine", impagina le delibere adottate, numera progressivamente le delibere e controlla i testi al fine di emendare eventuali errori materiali e imperfezioni.

Art. 31

(Firma delle delibere)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, quarto comma della Legge Qualificata n. 184/2005, ogni delibera del Congresso di Stato deve recare la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni che viene apposta in calce.

2. Le delibere sono sottoposte alla firma ordinariamente nei giorni immediatamente successivi alla seduta.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, quinto comma della Legge Qualificata n. 184/2005, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, questo è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

4. L'originale delle delibere adottate - inclusi gli allegati che ne formano parte integrante - è siglato in ogni sua pagina dal Segretario di Stato per gli Affari Interni o in caso di impedimento, da altro Segretario di Stato appositamente delegato.

Art. 32

(Trasmissione delle delibere)

1. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede, una volta sottoposte alla firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni, alla scansione elettronica in formato immagine non modificabile delle delibere della seduta, formando così un archivio elettronico.

2. I files delle delibere, di cui al superiore comma, sono inviati in versione integrale a mezzo posta elettronica all'Ecc.ma Reggenza, a tutte le Segreterie di Stato ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica nonché agli Uffici di cui all'estratto del processo verbale della delibera

3. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, terzo comma, della Legge Qualificata n. 184/2005, la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede a trasmettere, in copia autentica, alla Segreteria Istituzionale i testi dei Decreti Legge, dei Decreti Delegati e dei Regolamenti, adottati dal Congresso di Stato, ai fini della relativa promulgazione da parte dei Capitani Reggenti.

4. Copia delle delibere viene inviata dalla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il termine perentorio (30 giorni) di cui all'articolo 55 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 come modificato dall'articolo 11 del Decreto 7 giugno 2004 n.75, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica con raccomandata a mano per i controlli di competenza ai sensi di legge.

5. Ai fini del controllo preventivo di legittimità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, copia delle delibere adottate dal Congresso di Stato - tramite spedizione a mano, con "visto per ricevuta di ritorno" - viene trasmessa, entro il termine (perentorio) di 10 giorni dalla relativa emanazione, alla Sezione Specializzata della Giurisdizione Amministrativa presso il Tribunale Unico.

6. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede all'invio di copia fotostatica delle delibere ai soggetti privati indicati nell'estratto del processo verbale, a mezzo posta ordinaria o a mezzo posta raccomandata r/r.

Art. 33

(Ulteriori adempimenti)

1. Le decisioni degli organi competenti in sede di controllo preventivo di legittimità vengono comunicate agli interessati e agli Uffici competenti a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.
2. Al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 34, la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato appone sull'originale delle delibere ritirate di cui al superiore articolo 26, comma uno e sulle delibere dichiarate illegittime dall'organo di controllo, una volta pervenuta formale comunicazione, la stampigliatura "non esecutiva".

TITOLO VII

CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE DELIBERE

Art. 34

(Conservazione e consultazione delle delibere del Congresso di Stato)

1. La Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato conserva gli originali delle delibere adottate dal Congresso di Stato.
2. Le delibere assunte dal Congresso di Stato - debitamente sottoscritte in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni - sono raccolte in appositi registri, composti da fogli numerati recanti la stampigliatura "Segreteria di Stato per gli Affari Interni"; le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta. La raccolta delle delibere, tranne quelle di cui al superiore art. 15, è pubblica.
3. Presso la sede della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è consentita la consultazione delle delibere, da parte di chiunque ne faccia formale richiesta, fatta eccezione per le delibere che il Congresso di Stato abbia espressamente dichiarato riservate ai sensi del superiore articolo 15. La consultazione è gratuita.
4. La consultazione ed il rilascio di semplice copia delle delibere del Congresso di Stato avvengono con le modalità stabilite dalla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'art. 36, comma 3.

Art. 35

(Rilascio copie autentiche)

1. Il rilascio di copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato è consentito solo per quelle delibere esecutive che non siano espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato ai sensi del superiore articolo 15.
2. Il rilascio di dette copie è di competenza della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, sia per gli usi interni alla Pubblica Amministrazione, che in caso di richiesta formulata da soggetti esterni.
3. Il rilascio di copia autentica delle delibere a privati, per ragioni che non siano di studio, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ad eccezione degli usi per i quali le leggi vigenti prevedono l'estrazione in esenzione.
4. Il rilascio di copie autentiche delle delibere avviene con le modalità stabilite dalla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'art. 36, comma 3.
5. Le copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato, richieste da funzionari pubblici per ragioni d'ufficio, sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 36

(Pubblicazione su sito internet delle delibere del Congresso di Stato)

1. Le delibere, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato, vengono pubblicate e diffuse sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.
2. Le delibere vengono pubblicate e diffuse sul sito internet se ed in quanto divenute esecutive.
3. Nella pubblicazione delle delibere di cui ai precedenti commi, la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede all'oscuramento, con omissis, dei dati personali sensibili il cui trattamento non sia stato preventivamente autorizzato dai titolari, ai sensi delle norme in materia di tutela della privacy e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Congresso di Stato secondo le modalità di cui all'articolo 8, terzo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.

Art. 38

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nelle forme legali ed è inserito sul Bollettino Ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.

Art. 39

(Abrogazione)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento 10 maggio 2007 n.4.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta